DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2007-2008 ED IN MATERIA DI CONCORSI PER RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 3

Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori

COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. La qualita' dell'attivita' scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle universita' a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell'universita' e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'universita' interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione e' ripetuta dopo ulteriori tre anni.

Versione in vigore dal 3 agosto 2008, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari
Estremi	Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-l-ordinato-avvio-dell-anno-2007/art-3-disposizioni-urgenti-per-l-assunzione-di-ricercatori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it